



## TRIBUNALE DI PALERMO

### Il Presidente

Visto il D.L. n° 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il DPCM del 9.3.2020,

visto il D.L. 17.3.2020 n° 18 recente "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

considerato che alla luce della normativa "de qua" occorre contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 che prevede, ai commi 6 e 7, la possibilità, per gli i capi degli uffici giudiziari, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, di adottare linee guide vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e, al comma 12, ferma l'applicazione dell'art. 472 comma 3 del c.p.p., dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (recante "ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria COVID 19 all'esito del D.L. n° 11 dell'8 marzo 2020) ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato decreto, il procedimento n° 3413 del 10.3.2020, con il quale ha indicato, per i collegamenti da remoto, l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Palermo hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento mediante collegamento da remoto, per l'imputato detenuto presso la Casa Circondariale ovvero presso le Camere di Sicurezza delle Forze di Polizia;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo ove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis cit. comma 5);

sentito il Procuratore della Repubblica di Palermo, che ha condiviso le indicazioni che seguono;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che ha condiviso le indicazioni che seguono formulando alcune osservazioni, che sono state recepite nelle parti funzionali agli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento;

stabilisce quanto segue:

#### Art. 1

- a) alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato semplice) dinanzi al giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza nelle modalità che saranno infra descritte;
- b) i giudizi che proseguono con rito ordinario (previa concessione del termine a difesa) seguiranno le modalità telematiche soltanto laddove venga applicata una misura cautelare custodiale; in tal caso, il giudice darà atto che l'imputato parteciperà alla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove potrà recarsi, tradotto dalle forze dell'ordine ovvero senza scorta ove autorizzato dal giudice precedente;
- c) tutti gli altri giudizi, proseguiranno seguendo le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

#### Art. 2

Vengono individuate, come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza, le piattaforme MICROSOFT TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura, ovvero SKYPE FOR BUSINESS.

#### Art. 3

L'udienza si svolgerà con la partecipazione dell'arrestato da remoto, salvo quanto previsto dall'art. 4, e sarà regolata dalle disposizioni concordate e formalizzate nel presente protocollo. E' prevista la partecipazione in aula del difensore, del pubblico ministero e del giudice, nel rispetto delle norme di sicurezza.

#### Art. 4

Se gli uffici preposti e il difensore sono dotati di una connessione in grado di garantire un efficiente collegamento, l'udienza sarà tenuta da remoto e sarà regolata dalle disposizioni che seguono e, per quanto compatibili, dalle ulteriori disposizioni concordate e formalizzate nel presente protocollo.

Il giudice e il pubblico ministero indicheranno le postazioni attraverso le quali parteciperanno all'udienza da remoto.

Analogamente il difensore, che potrà scegliere di partecipare all'udienza anche dal luogo ove si trova l'arrestato. Per tale ragione, la polizia procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato sarà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà le modalità di partecipazione all'udienza da remoto. Di tale scelta, la polizia giudiziaria darà atto nel verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la sua partecipazione all'udienza - fermo restando il collegamento da remoto con l'arrestato - si terrà in Tribunale nelle modalità di cui all'art. 3.

Ove sia necessaria la presenza dell'interprete, egli potrà partecipare da remoto presso il luogo ove si trova l'arrestato, ovvero da altra postazione messa a disposizione dal Tribunale, purché gli sia consentito di interloquire con il giudice e le parti.

Durante lo svolgimento dell'udienza da remoto, sarà garantita la comunicazione - audio/video - tra tutti i partecipanti nonché la possibilità, per l'imputato, di effettuare colloqui riservati con il proprio difensore.

Laddove il difensore partecipi all'udienza da remoto da luogo diverso da quello in cui si trova l'arrestato, la polizia giudiziaria garantirà, a tal fine, un canale di collegamento telefonico idoneo a consentire a quest'ultimo di chiedere ed intrattenere, durante lo svolgimento dell'udienza, colloqui riservati con il proprio assistito.

Soltanto qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che venga momentaneamente disattivato il microfono e/o il video delle parti che non hanno



la parola, ferma restando, comunque, la possibilità di udire e vedere quanto viene detto e fatto dagli altri interlocutori.

Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria del giudice che procede. Dell'avvenuta ricezione, produzione e acquisizione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà garantita la possibilità di una interlocuzione diretta e separata tra le parti per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

#### Art. 5

Per le comunicazioni tra la P.G. e la difesa, il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale verranno trasmessi gli atti; la polizia giudiziaria, altresì, comunicherà al difensore, ove possibile, il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato;

nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o autorizzato a recarsi senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto;

sarà garantita, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi (riservati) a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

#### Art. 6

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del P.M. di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato;

la polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul portale NDR nel campo riservato agli atti urgenti.

#### Art. 7

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal Portale NDR ovvero, qualora non possibile, mediante l'Ufficio Centrale Penale, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente i seguenti atti in formato pdf: la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza, ai sensi dell'art. 449 c.p.p., sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e possibilmente con l'anticipo di due ore, e comunque entro le ore 11,00 del giorno dell'udienza:

- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato);
- alla cancelleria del giudice di turno;
- al vice procuratore onorario di turno.

Per le copie trasmesse dal P.M., resta fermo il pagamento dei diritti di cancelleria ove dovuti.

La segreteria del pubblico ministero di turno uscente comunicherà altresì via email alla cancelleria del giudice di turno, entro le ore 9,00, il numero complessivo degli arrestati, per i quali sarà celebrata l'udienza di convalida, specificando per ciascuna le modalità (ai sensi dell'art. 3 ovvero dell'art. 4).

#### Art. 8

Il decreto di presentazione indicherà:

- gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di polizia giudiziaria presso cui sarà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore;
- il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e, in presenza dei presupposti, la necessità della presenza dell'interprete (specificando la lingua);



- laddove l'udienza si svolga nelle modalità di cui all'art. 4, il luogo da cui le parti e il giudice parteciperanno da remoto.

Nella mail trasmessa alla cancelleria del giudice di turno, verrà attestata l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

#### Art. 9

Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, salvo rinuncia o proroga a seconda delle necessità, in modo da consentire allo stesso di studiare gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e/o i suoi familiari.

Il Giudice, prima di procedere alla celebrazione dell'udienza ed ove compatibile con le esigenze di ufficio, consentirà al difensore, dopo avere attivato il collegamento, di prendere visione degli atti attraverso lo schermo.

#### Art. 10

Accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione dell'imputato a distanza "per ragioni di sicurezza", ossia l'emergenza sanitaria determinata dal covid 19 e che si procede in tal modo con il consenso delle parti.

#### Art. 11

L'interprete potrà presenziare accanto all'arrestato ovvero nell'aula di udienza, purché, in quest'ultimo caso, possa comunicare, con l'ausilio di un dispositivo elettronico, con l'arrestato e le altre parti.

Il difensore e l'arrestato potranno consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 comma 4 bis disp. att. c.p.p.

#### Art. 12

Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e delle parti.

#### Art. 13

Se la qualità della connessione messa a disposizione dalle singole parti non è idonea a garantire il regolare svolgimento dell'udienza, la parte interessata si impegna a raggiungere l'aula d'udienza al più presto e comunque non oltre un'ora.

#### Art. 14

Il presente provvedimento, suscettibile di integrazioni e modifiche, è operativo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sino alla conclusione dell'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica di Palermo ed al Presidente del Consiglio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed ai Giudici del Tribunale e si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito di questo Tribunale.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore Regionale dell'Amministratore Penitenziaria, al Prefetto di Palermo, al Questore di Palermo, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, al Comandante della Polizia Locale di Palermo ed agli altri comandi di polizia giudiziaria del circondario di Palermo.

Palermo, lì 25 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale  
Salvatore Di Vitale

